

Allegato "B" all'atto n. 70501/33290 rep.

STATUTO

Art.1

Denominazione

1.1 È costituita una Fondazione denominata

"Fondazione Cassa Rurale di Treviglio - Ente Filantropico"

(di seguito la "Fondazione").

Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in Treviglio (BG).

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 9 del presente statuto e non costituisce modifica statutaria. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 117/2017.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art.3

Scopi e Finalità

3.1 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale ed esclusiva di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

In particolare, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione ha lo scopo di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, e potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, porre in essere le seguenti attività:

a. raccogliere risorse ed erogarle a titolo filantropico a sostegno di progetti e di enti di terzo settore in grado di rispondere a bisogni sociali diffusi;

b. promuovere la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare a favore dei progetti e delle iniziative della Fondazione anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di crowdfunding, nel rispetto delle disposizioni in materia di fondazioni;

c. promuovere, anche in partnership con uno o più soggetti che esercitano l'attività di intermediazione filantropica, la costituzione di fondi per l'investimento sociale, e/o partecipare a fondi costituiti da soggetti terzi e destinati a enti del Terzo settore;

d. investire in strumenti di finanza sociale quali a titolo esemplificativo strumenti di microcredito, obbligazioni sociali (social bond), strumenti finanziari partecipativi mirati in particolare al consolidamento e alla crescita di organizzazioni esistenti o alla nascita di nuove imprese innovative nel settore sociale.

3.2 L'attività di erogazione e di investimento, in conformità all'art 38 del D.Lgs. 117/2017, deve svolgersi con modalità tali da promuovere il più possibile lo sviluppo duraturo e la crescita equilibrata dei beneficiari.

3.3 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'attività di erogazione di beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale o di persone svantaggiate, nonché l'attività di raccolta fondi e risorse in genere, è svolta dalla Fondazione nel rispetto dei seguenti principi:

- . la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo, nel rispetto delle finalità e dei valori di cui al presente Statuto;

- . la Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed enti per il sostegno delle attività istituzionali e, nel rispetto della propria autonomia, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti che perseguono finalità o svolgono attività funzionali alla realizzazione degli scopi della Fondazione, inclusi enti del Terzo Settore, imprese e cittadini;

- . la Fondazione, per le proprie iniziative, raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di verità, trasparenza, eticità e correttezza, nel rispetto delle specifiche linee guida indirizzate agli enti del Terzo settore, dando evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso.

La Fondazione rende pubblici, mediante inserimento nel proprio sito internet, nel proprio bilancio sociale e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, i progetti sostenuti nell'ambito della propria attività istituzionale.

3.4 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla legge.

3.5 La Fondazione può, inoltre, compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed am-

ministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti; in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, può:

- a. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- b. acquistare o locare beni immobili o ricevere in comodato beni immobili da utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali o da destinare all'utilizzo per finalità sociali da parte di enti del Terzo settore;
- c. stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- d. svolgere tutte le attività necessarie al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
- e. ricevere donazioni di natura mobiliare o immobiliare;
- f. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- g. costituire o partecipare a società e imprese sociali strumentali al perseguimento delle proprie finalità.

3.6 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 4

Patrimonio

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di Dotazione;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

4.2 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività filantropica statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e dovrà essere gestito nel rispetto del principio della sua migliore valorizzazione.

4.3 La Fondazione gestisce il patrimonio, con modalità orga-

nizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per il sostegno ai diversi progetti sostenuti nel rispetto dei principi del Codice del Terzo settore.

4.4 Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art.5

Fondo di gestione

5.1 Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- a. i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- b. i contributi pubblici e privati, elargizioni, donazioni o disposizioni testamentarie da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- c. le entrate derivanti dall'attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- d. ricavi, rendite, proventi, entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- e. eventuali altre entrate compatibili con la qualifica di Ente Filantropico ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Le rendite e le risorse della Fondazione sono destinate al funzionamento della Fondazione stessa e alla realizzazione dei suoi scopi.

Art.6

Organi della Fondazione

6.1 Sono Organi della Fondazione:

- . il Consiglio di Amministrazione;
- . il Presidente;
- . il Vice Presidente, ove nominato;
- . il Direttore Generale, ove nominato;
- . l'Organo di Controllo.

6.2 Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per l'eventuale soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti. Fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

Il Direttore Generale, ove presente, in virtù della carica ricoperta e laddove inquadrabile come dipendente della Fondazione, ha diritto a percepire emolumenti purché nel rispetto delle disposizioni di Legge e di quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

Art.7

Consiglio d'Amministrazione

7.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) o 5

(cinque) membri, e precisamente:

- la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione (2 (due) membri in caso di consiglio composto da 3 consiglieri, o 3 (tre) membri in caso di consiglio composto da 5 consiglieri) è nominata dal Consiglio di Amministrazione in scadenza, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti;

- la restante parte dei consiglieri è nominata dalla Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio, tra cui il Presidente della Fondazione.

7.2 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 (tre) mandati. Il Consiglio deve essere ricostituito integralmente entro il mese successivo alla sua scadenza, durante il quale il Consiglio uscente provvede all'ordinaria amministrazione.

7.3 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, il Consiglio dovrà procedere alla sua sostituzione secondo le disposizioni relative alla composizione e nomina stabilite al precedente comma 1.

Il Consigliere così nominato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della sua nomina.

7.4 Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre riunioni consecutive alle sedute del Consiglio può essere dichiarato decaduto dalla carica dal Consiglio di Amministrazione, che delibera a maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Consigliere interessato.

Sono, inoltre, cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, escluso dal computo il Consigliere interessato.

7.5 Per la sostituzione del Consigliere decaduto o escluso si procede secondo le disposizioni relative alla composizione e nomina stabilite al precedente comma 1.

Art.8

Poteri del Consiglio di Amministrazione

8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

8.2 In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

a. stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;

b. delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di

interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;

- c. redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- d. approva i regolamenti interni;
- e. nomina, ove presente, tra i propri membri a maggioranza il Vice Presidente;
- f. nomina, ove presente, a maggioranza il Direttore Generale;
- g. redige e approva annualmente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo;
- h. predispone ed approva il bilancio preventivo;
- i. definisce la struttura operativa della Fondazione;
- j. sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- k. delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nonché sull'acquisto e alienazione di beni immobili;
- l. amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- m. istituisce patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2017 per quanto applicabile;
- n. decide la destinazione degli avanzi di gestione;
- o. delibera le modifiche allo statuto;
- p. delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- q. delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- r. delibera su ogni altra materia che il presente statuto non attribuisca ad altri Organi dalla Fondazione.

8.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.9

Convocazione e quorum

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, salvo provvedere, in caso di urgenza, con termini più brevi. La convocazione potrà essere recapitata senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della riunione e le materie oggetto di trattazione. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione, o in qualsiasi altro luogo designato dal

Presidente, almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio consuntivo, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei Consiglieri o dall'Organo di controllo. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

9.3 Le riunioni del Consiglio vengono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età.

9.4 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri ed esse sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di amministrazione potrà adottare a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica specifico regolamento per l'approvazione di operazioni aventi rilevanza straordinaria per la vita della Fondazione.

9.5 Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, coloro che sono invitati dal Presidente in relazione all'importanza degli argomenti previsti all'ordine del giorno delle riunioni e purché tali argomenti siano attinenti alle finalità statutarie della Fondazione; in particolare il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori relatori tecnici o esperti nelle materie trattate.

9.6 Il verbale dell'adunanza deve constare della firma del Presidente e del Direttore generale; in caso di mancata nomina del Direttore generale, viene di volta in volta scelto nel corso delle adunanze un Segretario.

9.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art.10

Presidente e Vice Presidente

10.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dalla Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio. Il Vice Presidente, ove presente, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i membri del Consiglio stesso.

10.2 In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

10.3 Il Presidente della Fondazione:

- ha la legale rappresentanza dell'Ente;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- cura direttamente l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari, riferendone al Consiglio di Amministrazione, per la ratifica, nella prima seduta successiva che dovrà essere convocata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di adozione del provvedimento urgente;
- può agire e resistere avanti a qualsiasi Autorità Amministrativa o Giurisdizionale;
- può svolgere funzione propulsiva, direttiva, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività del Consiglio di Amministrazione e più in generale della Fondazione, regolandone i lavori;
- può sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo dell'attività della Fondazione;
- sovrintende e vigila ogni attività della Fondazione, dando il necessario impulso e assumendo l'iniziativa per il compimento di tutti gli atti necessari al regolare funzionamento dei servizi e al loro miglioramento;
- esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega;
- cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri Organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- ha facoltà di rilasciare procure speciali nonché deleghe specifiche ai Consiglieri;
- ha facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti;
- può proporre eventuali modifiche statutarie al Consiglio di Amministrazione.

10.4 Il Presidente che dà le dimissioni cessa dalla carica di Presidente dal giorno in cui è nominato il nuovo Presidente della Fondazione. Lo stesso vale per il Vice Presidente.

Art.11

Comitato d'onore

11.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato d'onore attribuendo tale qualità a personalità di spicco che per qualità, titoli o attività, possano dare alla Fondazione un contributo di opera e prestigio.

Art. 12

Direttore Generale

12.1 Il Direttore Generale, ove previsto, è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Può essere scelto anche fra i membri dello stesso Consiglio di Amministrazione o tra i dipendenti della Fondazione, qualora ne abbiano i requisiti. Il Direttore resta in carica quanto il Consiglio che l'ha nominato.

12.2 Il Direttore Generale provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, al quale risponde dei risultati conseguiti.

12.3 Il Direttore Generale esercita tutte le funzioni ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente.

12.4 Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne redige il relativo verbale.

12.5 Il Direttore Generale risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione, dal quale può essere revocato in qualsiasi momento per giusta causa.

Art.13

Organo di Controllo

13.1 Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo è nominato dalla Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio.

13.2 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. E' quindi composto, alternativamente da un membro effettivo ed uno supplente o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

13.3 I membri dell'Organo di Controllo durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio sociale successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

13.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

13.5 Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017 o qualora ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

13.6 L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del pre-

detto Decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

13.7 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

13.8 A tal fine, essi possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.9 Le riunioni dell'Organo di Controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

13.10 Salvo quanto previsto dal precedente comma 5, nel caso la Fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 31 del D.lgs. 117/2017, e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale o da una società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

Art.14

Esercizio finanziario, bilancio, utili e avanzi di gestione

14.1 L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno di vita della Fondazione.

14.2 Entro centoventi giorni dal termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio di esercizio, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa o di missione, con le modalità previste dall'art.13 del D.Lgs. 117/2017.

14.3 Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo Amministrativo deve, inoltre, redigere, il bilancio sociale e depositarlo ai sensi di legge.

14.4 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Fondatori, Lavoratori e Collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.15

Scioglimento ed estinzione

15.1 Nei casi previsti dalla legge e se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione in carica, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera la trasformazione o l'e-

stinzione della Fondazione.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede quindi, in caso di estinzione o scioglimento, alla nomina di uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche tra i suoi membri.

15.3 In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, con finalità analoghe, secondo le disposizioni o indicazioni del Fondatore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

15.4 In caso di beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 16

Trasformazione, fusione e scissione

16.1 È ammessa la trasformazione, fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'art. 42 bis del codice civile.

Art.17

Norme residuali

17.1 Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di ente del Terzo settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

17.2 Per tutto quanto non previsto dall'attuale Statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del codice civile nonché le norme previste dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Firmato: Riz Franco

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)